

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1051

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, AZZARO, MORO, ROSSI di MONTELERA, CARRUS,
CORSI, D'AIMMO, FIORI, NUCCI MAURO, RAVASIO, RO-
SINI, USELLINI, ZOPPI**

Presentata il 19 dicembre 1983

**Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957,
n. 1293, relativamente all'organizzazione dei servizi di vendita
dei generi di monopolio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la figura del secondo coadiutore della rivendita, resa indispensabile per la salvaguardia della gestione familiare della rivendita (tutelata dall'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293) dalla crescente incidenza di sinistri connessi alla circolazione stradale nei quali non è purtroppo rara la perdita contemporanea di più persone della medesima famiglia. L'istituzione del secondo coadiutore è inoltre consigliabile considerati i nuovi compiti affidati alle rivendite nell'interesse dello Stato (esempio gioco del lotto) e la crescente rilevanza dell'attività di rivendita di valori bollati e postali.

Con l'articolo 2 si provvede ad aggiornare l'importo minimo della cauzione che

i rivenditori debbono prestare collettivamente e solidalmente per poter usufruire della dilazione nel pagamento dei generi di monopolio. L'attuale importo minimo di 5 milioni, ormai del tutto irrisorio, risale infatti al 1963.

Con gli articoli 3 e 4 si intende rendere possibile ai gestori delle rivendite dei generi di monopolio di disporre di una dotazione di valori bollati e di valori postali senza anticipato pagamento. Per i valori postali si contempla anche l'aggiornamento dell'aggio come è già avvenuto per i valori bollati.

Onorevoli colleghi, poiché riteniamo l'articolato sufficientemente illustrato, ai proponenti non resta che auspicare una sollecita approvazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinuncia del coadiutore.

A tal fine si cumulano i periodi di servizio purché consecutivi compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, così come modificato dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, è sostituito dal seguente:

« La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di cinquecento milioni ».

ART. 3.

I valori bollati debbono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, al netto dell'aggio.

E in facoltà del Ministro delle finanze concedere al rivenditore di generi di monopolio che ne faccia richiesta, una dila-

zione nel pagamento dei valori bollati, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La misura della cauzione è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori, anche con l'ausilio di ente, società o cooperativa tra rivenditori e per un importo minimo di lire 500 milioni.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.

ART. 4.

I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, al netto dell'aggio del 5 per cento riconosciuto per l'attività di rivendita.

È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dilazione nel pagamento dei valori postali, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La misura della cauzione è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori anche con l'ausilio di ente, società o cooperativa fra rivenditori e per un importo minimo di 100 milioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.